

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2020
113/2020/A**

**APPROVAZIONE DELLE PREVISIONI DI SPESA RELATIVE ALLE STIME DEI COSTI, PER
IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 – 31 DICEMBRE 2020, COMUNICATE DA ACQUIRENTE
UNICO IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA
REGOLAZIONE DELL’AUTORITÀ**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1104^a riunione del 1 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: decreto-legge 73/07), convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: legge concorrenza 2017);
- legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (di seguito: legge di Bilancio 2018);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11) e in particolare l’Allegato A, recante “Testo integrato monitoraggio retail”;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 260/2012/E/com (di seguito: deliberazione 260/2012/E/com);
- deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 323/2012/E/com (di seguito: deliberazione 323/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2015 597/2015/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 aprile 2016, 168/2016/A e, in particolare, l’Allegato A, recante “Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.A., in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il Consumatore di Energia, del Servizio Conciliazione Clienti Energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail” (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 727/2016/E/com (di seguito: deliberazione 727/2016/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 622/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 622/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 900/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 900/2017/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 920/2017/A (di seguito: deliberazione 920/2017/A);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2018, 263/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com (di seguito: deliberazione 270/2019/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 526/2019/A (di seguito: deliberazione 526/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 528/2019/E/com (di seguito: deliberazione 528/2019/E/com);
- la lettera della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia del 16 dicembre 2019 (Prot. Arera 34196 del 16/12/19) (di seguito: lettera del 16 dicembre 2019);
- la lettera di Acquirente Unico (di seguito: AU) del 24 dicembre 2019 (prot. Arera 35164 del 27/12/2019) (di seguito: lettera del 24 dicembre 2019);
- la comunicazione di AU del 20 marzo 2020 (prot. Arera 10109 del 20/01/2020) (di seguito: comunicazione del 20 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- AU svolge, tra l'altro, le attività di Approvvigionamento di energia elettrica per il servizio di maggior tutela, Gestione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), sulla base delle previsioni normative primarie e/o in ottemperanza alle disposizioni regolatorie dell'Autorità di seguito brevemente riportate;
- il decreto legislativo 79/99 ha previsto che:
 - a) il gestore della rete di trasmissione nazionale costituisse una società per azioni denominata «Acquirente unico» per la stipula e gestione dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti vincolati (*articolo 4, comma 1*);
 - b) l'Autorità determinasse il corrispettivo per le attività di approvvigionamento svolte da AU secondo criteri di efficienza economica (*articolo 4, comma 9*);
- l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge di conversione 125/07, ha disposto che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero continui a essere svolta da AU;
- la legge 99/09, ha previsto che l'Autorità si avvalga del Gestore dei servizi elettrici S.p.A. - oggi Gestore dei servizi energetici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE) - e di AU per il rafforzamento, tra l'altro, delle attività di tutela dei consumatori di energia, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (*comma 27.2*);
- in attuazione del comma 27.2, della legge 99/09, l'Autorità ha, tra l'altro approvato il Disciplinare di avvalimento del GSE e di AU, successivamente più volte rinnovato;
- a partire dal 2012 l'Autorità ha adottato un'articolata disciplina al fine di regolare il sopramenzionato avvalimento; nella fattispecie l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) istituito il Servizio Conciliazione clienti energia (di seguito: Servizio Conciliazione), avvalendosi di AU per la progettazione, realizzazione e gestione del servizio medesimo (deliberazione 260/2012/E/com) e disposto di avvalersi di AU per le attività di Sportello unico e trattazione dei reclami di cui ai commi 7.6, e 44.4 del decreto legislativo 93/11, mediante lo Sportello per il Consumatore di Energia (deliberazione 323/2012/E/com);
 - b) introdotto una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (TICO) e ha riformato i termini dell'avvalimento di AU;
 - c) approvato il Progetto Sistema Tutele Autorità Riformato - STAR (deliberazione 727/2016/E/com);
 - d) esteso al settore idrico il sistema di tutele già definite per i settori energetici attraverso il progetto dello Sportello per il Settore Idrico e l'aggiornamento dell'avvalimento in vigore (deliberazioni 622/2017/E/idr e deliberazione

- 900/2017/E/idr) cambiando infine la denominazione “Sportello per il Consumatore di Energia” in “Sportello per il consumatore Energia e Ambiente” (deliberazione 920/2017/A);
- e) approvato il nuovo Progetto per le attività relative al sistema di tutele per i reclami e le controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati dall’Autorità per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (deliberazione 528/2019/E/com);
- la legge 129/10 ha previsto l’istituzione presso AU del SII per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, successivamente integrato, ai sensi della legge 27/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
 - l’Autorità ha adottato varie direttive volte allo sviluppo del SII, prevedendo:
 - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un’impresa separata (la deliberazione ARG/com 201/10);
 - b) l’estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU (deliberazione 296/2014/R/gas) stabilendo inoltre l’applicazione del corrispettivo unitario a copertura dei costi per il SII anche al settore del gas naturale coerentemente con la logica implementata per il settore elettrico (deliberazione 486/2014/R/com);
 - c) costituendo nell’ambito del SII a partire dal 30 giugno 2019, un apposito ufficio di monitoraggio, in considerazione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenienti dal SII e riportando nell’ambito di tale ufficio del SII le attività afferenti al monitoraggio *retail* istituite inizialmente con deliberazione ARG/gas 151/11, al fine di incrementare l’efficacia e la tempestività delle medesime;
 - la legge Concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro, che:
 - a) l’Autorità disponesse la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del SII, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità *open data* delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte);
 - b) la medesima Autorità stabilisse le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate;
 - con deliberazione 51/2018/R/com l’Autorità, tenuto conto delle specifiche previsioni della legge Concorrenza 2017, ha istituito il Portale Offerte e ha individuato i criteri generali per la sua realizzazione nonché i requisiti tecnici e i principi di funzionamento del medesimo;
 - la legge di bilancio 2018 ha infine disposto che entro il 1 luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di

accedere attraverso il Sistema medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico;

- con deliberazione 270/2019/R/com l’Autorità ha approvato il Regolamento del Portale Consumi di energia elettrica e gas naturale di cui alla legge di bilancio 2018 incaricando altresì il Gestore del SII di sviluppare il Portale Consumi con operatività dal 1 luglio 2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 526/2019/A l’Autorità ha avviato un procedimento per la revisione complessiva delle attuali previsioni regolatorie in materia di modalità di rendicontazione e approvazione dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte alla regolazione dell’Autorità e, in tale ambito, è stata prevista una prima implementazione semplificata del processo di revisione delle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti da AU da applicarsi con riferimento alle attività che verranno svolte nel 2020 con le seguenti disposizioni attuative;
- nel dettaglio, la citata deliberazione ha previsto, relativamente all’anno 2020, che:
 - a) AU inviasse entro il 20 dicembre 2019 un budget unico di tutte le attività poste sotto la regolazione dell’Autorità utilizzando gli schemi di rendicontazione già adottati, opportunamente rivisti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia;
 - b) tutti i costi di funzionamento fossero rilevati secondo un criterio di competenza economica;
 - c) fosse data evidenza separata dei costi diretti afferenti a ciascuna attività e dei costi comuni;
 - d) il livello complessivo dei costi comuni fosse opportunamente allocato a tutte le attività svolte da AU secondo i criteri di attribuzione omogenei;
- con lettera del 16 dicembre 2019 la Direzione Mercati retail e tutele dei consumatori di energia ha fornito le indicazioni funzionali alla predisposizione della rendicontazione di AU per l’anno 2020, in linea con quanto previsto dalla deliberazione 526/2019/A;
- con lettera del 24 dicembre 2019 e successive integrazioni effettuate da ultimo con comunicazione del 20 marzo 2020, AU ha inviato la documentazione recante le informazioni richieste dalla deliberazione 526/2019/A.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- AU ha presentato un budget unico per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità, per un ammontare complessivo pari a 39.999.000,00 €; in tale ammontare è ricompresa una quota di costi comuni, pari a 726.000,00 € allocata, tramite opportuni driver, alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità: pertanto, i costi di

funzionamento da considerare con riferimento alle attività sottoposte a regolazione da parte dell'Autorità sono pari a 39.273.000,00 €.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare il budget unico per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell'Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni pari a 726.000,00 €, per un ammontare complessivo pari a 39.273.000,00 € così suddiviso tra le seguenti attività:
 - a) 2.733.000,00 € quale corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela;
 - b) 22.240.000,00 € per l'attività di Gestione del SII, di cui 1.101.000,00 € per gestione del Portale offerte;
 - c) 14.300.000,00 € per l'attività svolta dallo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente;
- prevedere che CSEA, con riferimento all'attività svolta in regime di avvalimento dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente, eroghi mensilmente, a titolo di acconto per l'anno 2020, una quota pari a un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera c) e che, con la prima erogazione relativa al 2020, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
- non modificare, con il presente provvedimento, il Corrispettivo unitario a copertura dei costi del SII;
- prevedere che le risorse necessarie all'attività di gestione del Portale Offerte, a titolo di acconto per l'anno 2020, comprendano le sole quote di ammortamento relative a investimenti intrapresi nel corrente anno e, conseguentemente, siano pari ad un ammontare di 767.000,00 €; a tale fine stabilire che CSEA eroghi mensilmente una quota pari a un dodicesimo rispetto a tale importo e che, con la prima erogazione relativa al 2020, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- stabilire che AU sia tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità, in via previsiva e secondo le modalità indicate dagli Uffici dell'Autorità, l'eventuale superamento delle voci di costo del budget approvato, argomentandone adeguatamente le motivazioni;
- prevedere che AU, a fronte di particolari esigenze, possa sottoporre all'Autorità specifici progetti e attività, corredati da elementi descrittivi e relativa quantificazione dei costi, ai fini della loro specifica approvazione e definizione delle modalità di copertura economica; tali progetti, qualora approvati, dovranno

altresì essere oggetto di rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti nonché di una relazione descrittiva dell'attività svolta

DELIBERA

1. di approvare il budget unico per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 relativo ai costi di funzionamento delle attività svolte, al netto dei costi diretti relativi alle attività non sottoposte a regolazione da parte dell'Autorità e della relativa quota parte dei costi comuni pari a 726.000,00 €, per un ammontare complessivo pari a 39.273.000,00 € così suddiviso tra le seguenti attività:
 - a) 2.733.000,00 € quale corrispettivo riconosciuto a titolo di acconto, salvo conguaglio, per la copertura dei costi di funzionamento relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela;
 - b) 22.240.000,00 € per l'attività di Gestione del SII, di cui 1.101.000,00 € per gestione del Portale offerte;
 - c) 14.300.000,00 € per l'attività svolta dallo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente.
2. di prevedere che CSEA, con riferimento all'attività svolta in regime di avvalimento dello Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente, eroghi mensilmente, a titolo di acconto per l'anno 2020, una quota pari a un dodicesimo dell'importo di cui al punto 1, lettera c) e che, con la prima erogazione relativa al 2020, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
3. di prevedere che le risorse necessarie all'attività di gestione del Portale Offerte, a titolo di acconto per l'anno 2020, comprendano le sole quote di ammortamento relative a investimenti intrapresi nel corrente anno e, conseguentemente, siano pari ad un ammontare di 767.000,00 €; a tale fine stabilire che CSEA eroghi mensilmente una quota pari a un dodicesimo rispetto a tale importo e che, con la prima erogazione relativa al 2020, versi ad AU anche le somme spettanti per i mesi precedenti, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
4. di stabilire che AU sia tenuto a comunicare tempestivamente all'Autorità, in via previsiva, l'eventuale superamento delle voci di costo del budget approvato, argomentandone adeguatamente le motivazioni;
5. di prevedere che AU, a fronte di particolari esigenze, possa sottoporre all'Autorità specifici progetti e attività, corredati da elementi descrittivi e relativa quantificazione dei costi, ai fini della loro specifica approvazione e definizione delle modalità di copertura economica; tali progetti, qualora approvati, dovranno altresì essere oggetto di rendicontazione a consuntivo dei costi sostenuti nonché di una relazione descrittiva dell'attività svolta;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al MISE, ad AU, al Gestore del SII e a CSEA per i seguiti di competenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini